

PROTOCOLLO D'INTESA

- Ministero dello sviluppo economico
- Unione Petrolifera
- Assopetroli
- Consorzio Grandi Reti
- Faib Confesercenti
- Fegica Cisl
- Figisc Confcommercio

Le Parti come sopra rappresentate, sulla scorta dell'invito rivolto loro dal Ministero dello sviluppo economico qui rappresentato dal Sottosegretario di Stato Prof. Claudio De Vincenti, si sono riunite per depositare il risultato della negoziazione volta a definire nuove tipologie contrattuali, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero di somministrazione, finalizzate a regolare le relazioni tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e i gestori degli impianti di distribuzione carburanti, in applicazione di quanto disposto dal comma 12 dell'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dal comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, le organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione e concessione e dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentano al Ministero di avere negoziato le seguenti nuove tipologie contrattuali e i relativi principi generali che esse devono contenere:

1) Contratto di commissione

- a)
- b)
- c)
- d)

2) Contratto di franchising

- a)
- b)
- c)
- d)

3) Contratto di affitto del marchio

- a)
- b)
- c)
- d)

Allo scopo di consentire il maggior grado di flessibilità e, quindi, il conseguimento dell'obiettivo volto a incrementare la concorrenzialità e l'efficienza del mercato fissato dalla sopra citata norma, la tipizzazione delle suddette tipologie contrattuali avviene attraverso la definizione di specifici accordi aziendali stipulati, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione o fornitore e le associazioni di categoria dei gestori più rappresentative a livello nazionale. Nei medesimi accordi aziendali, dovranno essere assicurate le condizioni previste dall'art. 2, c. 14 della richiamata Legge 27/12.

L'adozione di ciascuna nuova tipologia contrattuale è subordinata perentoriamente al deposito presso il Ministero dello sviluppo economico degli accordi aziendali suddetti, in cui sono contenute le tipizzazioni previste al comma precedente. A pena di nullità, non possono essere utilizzati contratti diversi da quelli depositati e validati dal Ministero dello Sviluppo Economico integrati con le tipizzazioni di cui al precedente comma.

Pur se in assenza di specifici accordi aziendali, ciascun soggetto titolare di autorizzazione e concessione può adottare, senza alcun limite se non quelli previsti dalle leggi, quelli già adottabili per regolare i rapporti con i gestori degli impianti recanti il medesimo marchio distintivo.

Così come previsto dal comma 3 dell'art. 17 del già citato decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, eventuali comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori in contrasto con quanto definito con la sottoscrizione del presente Protocollo, integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.

Il Ministero dello sviluppo economico, preso atto di quanto negoziato tra le Parti e nel presente documento compreso, assume l'impegno di recepirne i contenuti attraverso l'emanazione di un apposito Decreto Ministeriale entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo.